

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Estratto atto di citazione

L'AUTORIMESSA M.P. Srl (in breve MP Srl), con sede in Roma, Via Trionfale, 77/D, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. Gino Pellicciotta, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sinigaglia ed Elisabetta Spinosi, cita il Condominio di Via Trionfale, 77 Roma e tutti i condomini del medesimo Condominio dinanzi alla Corte di Appello di Roma, per l'udienza del 26 ottobre 2012, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ed a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire in riforma integrale della Sentenza n. 15810/11, pronunciata dal Tribunale civile di Roma, sezione V, GU Dott. A. Cosimini in data 18.07.11 e pubblicata mediante deposito in Cancelleria il 22.07.11, in accoglimento del proposto gravame, accogliere, le seguenti conclusioni: "in via principale: - a) accertare e dichiarare, ex art. 1079 cc, l'esistenza del diritto di servitù pedonale e carraia su cui si controverte a favore dell'autorimessa pubblica di proprietà della attrice M.P. S.r.l. (fondo dominante) ed a carico dell'area di distacco, meglio descritta nella narrativa che precede, di proprietà del convenuto Condominio di Via Trionfale, 77, Roma, con accesso dal civico 77/D della medesima Via Trionfale (fondo servente); - b) accertare e dichiarare, altresì, che il predetto diritto di servitù pedonale e carraio è quello originariamente convenzionalmente costituito da Ottaviani Orlando fu Luigi a favore di Luzzi Anna fu Luigi, con atto di compravendita in data 24.11.1951 a rogito Notaio Umberto Leonelli di Roma, tramite il coadiutore del medesimo, Dott. Pier Francesco Caporale, Rep. 88470 - registrato al I Ufficio Atti Pubblici di Roma, al n. 7725 Vol. 64, in data 07.12.1951 e trascritto a Roma 3 in data 15.12.1951, form. 33339 e che, per l'effetto, tale diritto si estende per l'intera larghezza di otto metri dell'area di distacco, con attuale ingresso dalla Via Trionfale 77/D, da cui si accede all'autorimessa pubblica indicata al capo che precede; - c) ordinare, conseguentemente, al Condominio di Via Trionfale, 77, Roma, nonché a tutti i proprietari di immobili facenti parte del Condominio precitato, stante il sin qui adottato comportamento lesivo del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio come sopra spettante alla società attrice, di desistere da siffatto comportamento e/o da ogni altra eventuale turbativa e/o impedimento all'esercizio del diritto di cui trattasi, condannando per l'effetto i medesimi convenuti alla cessazione immediata della sosta di autovetture e motocicli su entrambi i lati dell'intera estensione dell'area condominiale di distacco per il cui illegittimo utilizzo è controversia ed all'astensione, comunque, dal porre in essere qualsivoglia impedimento e/o turbativa in relazione al diritto di servitù per cui è causa; - d) con condanna dei medesimi a procedere al contestuale ripristino, a propria esclusiva cura e spese, della situazione dei luoghi quo ante, con eliminazione delle strisce gialle, dei cartelli di divieto di sosta e, comunque, di qualsivoglia impedimento % turbativa, nell'area condominiale come sopra asservita, in pregiudizio del più volte menzionato diritto di servitù di passaggio dell'odierna attrice. In via graduata, ferme le domande principali di cui ai capi a), c) e d), per la denegata ipotesi di mancato accoglimento, della domanda in via principale di cui al capo b): - e) accertare e dichiarare l'esatta estensione del diritto di servitù carraia e pedonale a favore dell'autorimessa pubblica di proprietà della attrice M.P. S.r.l. (fondo dominante) ed a carico dell'area di distacco precitata, di proprietà del convenuto Condominio di Via Trionfale, 77, Roma, con accesso dal civico 77/D della medesima Via Trionfale (fondo servente), anche in considerazione della capacità di parcheggio attribuita all'autorimessa pubblica in questione dai Vigili del Fuoco e di ogni altra prescrizione di legge e/o regolamentare per l'esercizio della relativa attività. In via istruttoria ammettere la prova per testi come articolata nell'atto introduttivo del primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado. Roma lì 27.02.2012

avv.

Enrico Sinigaglia

avv.

Elisabetta Spinosi

TS12ABA2737 (A pagamento).

